



COMUNE DI ARIELLI
PROVINCIA DI CHIETI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 12 DEL 27/07/2026

OGGETTO: Definizione agevolata delle entrate comunali. Approvazione del regolamento ai sensi dell'art. 1, commi 102-110, L. 199/2025 e contestuale adesione alla "rottamazione quinquies" dei carichi affidati all'Agente della riscossione ex art. 1, commi 82-101

L'anno duemilaventisei, addì ventisette, del mese di Luglio alle ore 20:00, nella SEDE DEL CONSIGLIO, dietro regolare avviso di convocazione del 22/07/2026, Prot. n. 3661, contenente anche l'elenco degli affari da trattare, notificato ai Consiglieri in carica del Comune, si è riunito in seduta sessione ordinaria pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale all'appello risultano:

COGNOME E NOME	PRESENTE
BENARRIVATO CATIA	SI
CICOLINI AMEDEO	SI
SCIOLETTI LORIS	SI
FEDELE CARLO	SI
DI MARCO PASQUALINA	SI
IORE ROCCO	--
STELLA VALENTINO	SI
BALLERINI GIORDANO	SI
DI CAMILLO SANDRO	SI
DI CARLO WALTER	SI
DI CARLO FABRIZIO	SI

Presenti n° 10 Assenti n° 1

Partecipa il Segretario Comunale Dott. FURNARI SALVATORE, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la Presidenza il Sindaco, BENARRIVATO CATIA, il quale riconosciuta legale l'adunanza per l'intervento di N. 10 Consiglieri sugli undici assegnati al Comune, dichiara, in nome della Repubblica Italiana, aperta la seduta, che è pubblica.

Vista la Delibera di Consiglio Comunale nr. 2 del 26/04/2023 con oggetto “Approvazione del Regolamento per lo svolgimento in videoconferenza delle sedute degli organi e organismi collegiali del Comune di Arielli”,

La seduta del Consiglio Comunale si è tenuta in presenza.

Assente: FIORE Rocco

4 punto o.d.g.

Il Sindaco introduce l’argomento iscritto al quarto punto dell’ordine del giorno dell’Adunanza del Consiglio comunale.

PREMESSO CHE:

- L’articolo 1, commi da 102 a 109, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 in osservanza ai principi generali dell'ordinamento tributario nonché nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, ha disposto la facoltà per le Regioni e per gli Enti locali di introdurre tipologie di definizione agevolata dei propri tributi e delle altre entrate patrimoniali, secondo le proprie esigenze amministrative e finanziarie e con particolare riguardo a crediti di difficile esigibilità;
- L’articolo 1, comma 110, ha disposto l’abrogazione dell’articolo 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, limitatamente alla facoltà prevista per le regioni, le province e i comuni di adottare leggi e provvedimenti relativi alla definizione agevolata dei propri tributi;
- L’attribuzione della predetta facoltà conferisce all'Ente una maggiore libertà gestionale nelle attività di recupero delle proprie entrate, permettendo di agire sulla componente accessoria del credito (sanzioni e interessi) al fine di massimizzare il recupero della componente capitale;
- La legge n. 199/2025, ai commi da 102 a 110 dell’art. 1, ha introdotto in via strutturale e permanente, in favore delle regioni e degli enti locali, la facoltà di disciplinare con proprio regolamento, nell’esercizio della potestà di cui all’art. 52 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, forme di definizione agevolata delle proprie entrate, tributarie e patrimoniali, non rimosse a seguito di ingiunzione di pagamento (R.D. 14 aprile 1910, n. 639) o di accertamento esecutivo (art. 1, comma 792, L. 27 dicembre 2019, n. 160), rimosse in proprio o a mezzo del concessionario;

VISTI in particolare i seguenti commi dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199:

- Il comma 102 che attribuisce alle Regioni e agli Enti locali la possibilità, ferma restando la facoltà di introdurre sistemi premiali di riduzione delle sanzioni, in osservanza dei principi di cui agli articoli 23, 53 e 119 della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento tributario nonché nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci e con particolare riguardo a crediti di difficile esigibilità, di introdurre autonomamente, con apposito regolamento, tipologie di definizione agevolata che prevedono l'esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione del regolamento nel proprio sito internet istituzionale, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti;
- il comma 104 che prevede la possibilità, nel caso in cui la legge statale preveda forme di definizione agevolata, di introdurre, anche nei casi di affidamento dell'attività di riscossione ai

soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e all'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, analoghe forme di definizione agevolata per assicurare ai contribuenti il medesimo trattamento tributario;

- il comma 106 che impone di limitare la definizione agevolata a periodi di tempo circoscritti e consentire anche l'utilizzo di tecnologie digitali per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'applicazione delle relative disposizioni.
- Il comma 107 che stabilisce che le leggi e i regolamenti delle regioni e degli enti locali sulla definizione agevolata devono essere adottati tenuto conto della situazione economica e finanziaria degli enti stessi e della capacità di incrementare la riscossione delle proprie entrate;
- comma 109 che consente di adottare forme di definizione agevolata anche per le entrate di natura patrimoniale.
-

CONSIDERATO che l'istituto della definizione agevolata previsto dalla predetta legge 30 dicembre 2025, n. 199 può rappresentare uno strumento utile per:

- recuperare, mediante versamento spontaneo dei contribuenti, i crediti per i quali sono state già avviate, o devono essere avviate le procedure di riscossione coattiva;
- favorire gli equilibri di bilancio e la riduzione della quota dei residui attivi; infatti, l'adozione della definizione agevolata consentirebbe la riscossione della quota capitale dei crediti di difficile esazione, generando, per l'effetto, una maggiore capacità di spesa o un miglioramento del risultato di amministrazione;
- rendere il bilancio più veritiero e trasparente in linea con i principi di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, eliminando i crediti vetusti e di difficile esazione;
-

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

- l'attuale contesto socio-economico suggerisce l'adozione di strumenti volti a facilitare il regolarizzarsi delle posizioni debitorie dei contribuenti, garantendo al contempo all'Ente l'acquisizione certa e immediata di risorse finanziarie in fase di riscossione coattiva o pendenza di lite;
- la definizione agevolata rappresenta un efficace strumento di deflazione del contenzioso tributario, permettendo di ridurre i costi legali e amministrativi connessi alla gestione delle controversie e alle procedure esecutive;
- l'esclusione delle sanzioni e degli interessi, prevista dal regolamento, non costituisce un danno erariale in quanto finalizzata a massimizzare il recupero della quota capitale e delle spese di notifica/esecutive, che altrimenti risulterebbero di incerta riscossione;

PRESO ATTO CHE:

- il Comune di Arielli attualmente ha affidato all'Agenzia delle entrate-Riscossione (AdE-R) i carichi di nuova formazione, mentre una consistente porzione dei carichi pregressi, formatasi negli anni precedenti, risulta tuttora gestita, in qualità di soggetto affidatario della riscossione coattiva ex art. 52 d.lgs. n. 446/1997, dalla SO.G.E.T. S.p.A., con sede in Pescara, Via Venezia n. 49 (C.F./P.IVA 01807790686);
- l'art. 10-quinquies del d.l. n. 38/2026 ha esteso la procedura di accesso e gestione della definizione agevolata di cui ai commi da 82 a 101 della L. 199/2025 (c.d. "rottamazione quinquies") ai carichi degli enti territoriali affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio

2000 al 31 dicembre 2023, così eliminando la disparità di trattamento tra crediti a gestione diretta/concessa e crediti affidati ad AdE-R;

- la scelta di aderire alla “rottamazione quinquies” deve essere approvata dall’ente locale con propria delibera consiliare, avente natura regolamentare ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 446/1997, corredata dal parere dell’organo di revisione ex art. 239, comma 1, lett. b), n. 7, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

CONSIDERATO CHE:

- dai dati trasmessi dal Concessionario SO.G.E.T. S.p.A. (prospetto “Sanatoria 2026 – DAG”, ente cod. 2629) risulta un carico residuo complessivo affidato e non riscosso, relativo a ingiunzioni e accertamenti esecutivi per ICI/IMU e TARSU/TARI, pari a euro 551.166,78, articolato in n. 21 liste e n. 496 posizioni;
- di tale importo, la quota capitale ammonta a euro 448.555,29, le sanzioni a euro 91.051,95 e gli interessi a euro 11.559,54, con la conseguenza che l’adesione dei debitori comporta l’incasso della sola quota capitale e l’abbuono di sanzioni e interessi per complessivi euro 102.611,49, come meglio specificati nei prospetti che seguono:

Prospetto A – Carico residuo per componente - SO.G.E.T. S.p.A.:

Componente	Importo (euro)	Trattamento
Capitale (residuo imposta)	448.555,29	dovuto
Sanzioni	91.051,95	abbuonate
Interessi	11.559,54	abbuonati
TOTALE CARICO RESIDUO	551.166,78	–

Prospetto B – Capitale residuo per tipologia di entrata e di atto:

Voce	Posizioni	Capitale residuo (euro)
ICI	76	93.605,65
IMU	169	249.308,20
TARSU	63	15.224,45
TARI	188	90.416,99
di cui: Ingiunzioni di pagamento (14 liste)	304	277.102,04
di cui: Accertamenti esecutivi (7 liste)	192	171.453,25
TOTALE (496 posizioni – 21 liste)	496	448.555,29

- l’adesione del Comune alla rottamazione *quinquies* ha pertanto effetti finanziari sostenibili in considerazione dei carichi già stralciati dal bilancio, la cui parziale riscossione darebbe luogo alla registrazione di maggiori entrate mantenendo gli equilibri di bilancio;

ESAMINATA la proposta di “Regolamento per la definizione agevolata delle entrate ai sensi dei commi da 102 a 109 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2025, n.199” che si compone di n. 21 articoli;

CONSIDERATO CHE:

- la definizione riguarda tutti i debiti, tributari e non tributari (patrimoniali e sanzionatori), con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati dal Comune ad AdE-R dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, ivi compresi i carichi già oggetto di precedenti rottamazioni divenute inefficaci;
- a seguito dell'adesione il debitore verserà unicamente le somme dovute a titolo di capitale e di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica, con abbuono di interessi, sanzioni, interessi di mora e aggio; per le sanzioni amministrative, comprese quelle al Codice della strada diverse da quelle tributarie, la definizione opera limitatamente agli interessi, comunque denominati, e all'aggio, restando dovuta la sanzione principale;
- la decisione dell'Ente è limitata alla scelta se aderire o meno alla definizione erariale, non potendo l'ente apportare alcuna modifica ai criteri e alle modalità individuati dalla normativa primaria;

VISTI:

- l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e l'articolo 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in tema di potestà regolamentare;
- l'articolo 119 della Costituzione, che garantisce l'autonomia finanziaria di entrata e di spesa di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni;
- il comma 108 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199 il quale stabilisce che i regolamenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione;
- l'art. 1, commi da 82 a 110, della L. 30 dicembre 2025, n. 199, e l'art. 10-quinquies del d.l. n. 38/2026, conv. L. n. 88/2026;
- il parere favorevole dell'Organo di revisione n. 14 del 20/07/2026, allegato quale parte integrante e sostanziale (All. 1), reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 7, del d.lgs. n. 267/2000;
- i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto comunale;
- Il vigente Regolamento generale delle entrate;

Il Consigliere Di Marco Pasqualina chiede una verifica degli importi delle sanzioni comunicate da So.G.E.T. Il Sindaco prende atto e concorda su una verifica. Chiusa la discussione, il Sindaco apre alla votazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione, resa nelle forme di Legge:

Consiglieri presenti: 10

Assenti: 01

Voto Favorevoli: 10 (unanimità)

Voti contrari: 0

Astenuti: 0

D E L I B E R A

1. **DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. **DI APPROVARE**, per le motivazioni in premessa, l'allegato "Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali" (Allegato "A"), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e si compone dei Titoli I, II e III;
3. **DI DISPORRE**, mediante il Titolo I del regolamento, la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse gestite dal Concessionario SO.G.E.T. S.p.A. (ingiunzioni di pagamento e accertamenti esecutivi), ai sensi dell'art. 1, commi 102-110, L. 199/2025;
4. **DI DELIBERARE**, ai sensi dell'art. 10-quinquies del d.l. n. 38/2026, l'adesione alla definizione agevolata di cui all'art. 1, commi da 82 a 101, L. 199/2025 ("rottamazione quinquies") per i carichi affidati all'Agente della riscossione, come disciplinata dal Titolo II del regolamento;
5. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento, quanto al Titolo II, acquista efficacia con la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Ente, in deroga alle ordinarie norme sull'efficacia dei provvedimenti in materia di tributi locali, e che tale pubblicazione dovrà avvenire entro il 31 luglio 2026 (termine prorogato rispetto all'originario 30 giugno 2026);
6. **DI DARE MANDATO** al Responsabile del Servizio Finanziario di comunicare l'adesione all'Agente della riscossione, entro il 31 luglio 2026, esclusivamente a mezzo PEC e secondo il modello reso disponibile da AdE-R nella sezione "Enti Creditori" del proprio sito istituzionale;
7. **DI TRASMETTERE** il presente atto, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, entro il 30 settembre 2026;
8. **DI DEMANDARE** al Responsabile del Servizio la perfezione della convenzione con il Concessionario SO.G.E.T. S.p.A. per la gestione operativa del Titolo I, nonché l'approvazione della relativa modulistica;

Inoltre, stante la necessità e l'urgenza, con ulteriore e separata votazione espressa in forma palese che ha dato il seguente risultato:

Consiglieri presenti: 10

Assenti: 01

Voto Favorevoli: 10 (unanimità)

Voti contrari: 0

Astenuti: 0

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000, in ragione del ristretto termine del 31 luglio 2026 previsto per la comunicazione ad AdE-R e per la pubblicazione sul sito istituzionale.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 351 del 22/07/2026 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Arielli, lì 22/07/2026

Il Responsabile del Servizio

F.to DI CAMILLO KATIA

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 351 del 22/07/2026 esprime parere: **FAVOREVOLE**

Arielli, lì 22/07/2026

Il Responsabile del Servizio

F.to DI FABIO MARA

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Sindaco

F.to BENARRIVATO CATIA

Il Segretario Comunale

F.to Dott. FURNARI SALVATORE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio Online del Comune per gg.15 consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D.Lgs n. 267/2000.

Arielli, lì 29/07/2026

Il Segretario Comunale

F.to Dott. FURNARI SALVATORE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione :

è divenuta esecutiva il giorno 27/07/2026,

in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000)

Il Segretario Comunale

F.to Dott. FURNARI SALVATORE

Copia conforme all'originale.

Il Segretario Comunale

Dott. FURNARI SALVATORE

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 327

Il 29/07/2026 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Delibera di Consiglio N.ro 12 del 27/07/2026 con oggetto: **Definizione agevolata delle entrate comunali. Approvazione del regolamento ai sensi dell'art. 1, commi 102-110, L. 199/2025 e contestuale adesione alla "rottamazione quinquies" dei carichi affidati all'Agente della riscossione ex art. 1, commi 82-101**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da DI CAMILLO KATIA il 29/07/2026.